



REPUBBLICA ITALIANA

N. 267 Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Anno 2004

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

N. 809 Reg.Ric.

PER L'ABRUZZO SEZIONE STACCATA DI PESCARA

Anno 2003

composto dai magistrati:

dott. Michele Eliantonio

Presidente

dott. Mario Di Giuseppe

consigliere relatore

dott. Dino Nazzaro

consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 809 del 2003, proposto da D'ANASTASIO Giorgio, BOCCAFOLI Annalisa, DI NICOLA Patrizia, PEPE Roberto, GUASTAMACCHIA Maria, SBORLINI Angela, PAONE Antonio, CASALINO Grazia, D'ELIA Leonardo, DOMINIONI Maurizio, LOMBARDI Riccardo, AGOSTINI Antonella, CHIERICO Paolo Lorenzo, rappresentati e difesi dagli avv. Tommaso Marchese e Fabio Nieddu, presso gli stessi elettivamente domiciliati in Pescara, via dei Marrucini n. 11;

CONTRO

COMUNE di MONTESILVANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina De Martiis, presso la stessa elettivamente domiciliato in Pescara, via Catania n. 14;

E NEI CONFRONTI DI

- I PAPIRI s.r.l., con sede in Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Cerceo, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Pescara, viale D'Annunzio n. 142;

- DI MUZIO Mario, DI MUZIO Luciano, DI MUZIO Francesca, DI MUZIO Franco, DI MUZIO Fabrizio, STRACCIA Vittorio, ANZELLOTTI Angelo Maria, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione 4.10.2002 n. 315 con cui la Giunta comunale di Montesilvano ha modificato la scheda progettuale "P.U.E. (*progetto urbanistico esecutivo*) n. 24 del quadrante Q1", nonché del "provvedimento concessorio formatosi a seguito del decorso di giorni venti dalla presentazione della D.I.A." del 23.6.2003 prot. n. 33203 relativa al progetto per la realizzazione di due edifici in via Imera del capoluogo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montesilvano e della s.r.l. I Papiri;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 26.2.2004, il cons. Di Giuseppe;

Uditi gli avv. Nieddu e Marchese per la parte ricorrente, l'avv. De Martiis per la parte resistente e l'avv. Cerceo per la parte controinteressata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato il 14.11.2003 e depositato il 12.12.2003 il sig. D'Anastasio Giorgio ed altri dodici consorti di lite hanno impugnato la deliberazione 4.10.2002 n. 315 con cui la Giunta comunale di Montesilvano ha modificato la scheda progettuale "P.U.E. (*progetto urbanistico esecutivo*) n. 24 del quadrante Q1", ai sensi dell'art. 40 delle NTA su richiesta delle ditte Di Muzio Mario, Straccia Vittorio ed Anzellotti Angelo Maria, ed hanno impugnato il "provvedimento concessorio formatosi a seguito del decorso di venti giorni dalla presentazione della D.I.A." del 23.6.2003 prot. n. 33203 relativa al progetto per la realizzazione di due edifici in via Imera del capoluogo. Premesso di essere proprietari dell'area individuata in Catasto al foglio 11/C particella 453 compresa nella originaria scheda progettuale "P.U.E. n. 24 del quadrante Q1" inclusa nella variante al PRG (approvata con delibera consiliare 23.3.2001 n. 20) ed esposto che il Comune di Montesilvano, con l'impugnata delibera di Giunta 4.10.2002 n. 315, ha stralciato dalla predetta scheda una parte della succitata particella, ritenendola erroneamente di proprietà della società DI.CI.MER. sottoposta a procedura fallimentare, i ricorrenti evidenziano che tale variazione comporta per gli edifici di loro proprietà l'impossibilità di accedere al premio di cubatura del 25% concesso per l'attivazione unitaria del P.U.E. entro due anni dall'approvazione della variante al PRG e, quindi, ne chiedono l'annullamento per i seguenti motivi:

I- eccesso di potere per errore sui presupposti e travisamento dei fatti, poiché (in sintesi) la porzione della particella 453 di cui è stato disposto lo stralcio costituisce pertinenza del complesso immobiliare (villette a schiera) di proprietà dei ricorrenti, i quali hanno acquistato le singole unità immobiliari, le relative aree pertinenziali ed i proporzionali diritti sulle parti comuni dell'intero complesso (costituite dall'originaria strada d'accesso all'intero complesso edilizio) proprio dalla società DI.CI.MER.; pertanto, i ricorrenti avrebbero dovuto partecipare alla realizzazione del progetto unitario oggetto di variazione del P.U.E. affinché si potesse applicare l'art. 40, comma 10, delle NTA, mentre la loro esclusione comporta la perdita del carattere d'intervento unitario, necessario per la richiesta di variazione, e, soprattutto, impedisce l'accesso al predetto premio di cubatura.

II- violazione e falsa applicazione dell'art. 26 e dell'art. 25, comma 7, delle NTA, nonché eccesso di potere, poiché (in sintesi) lo stralcio è stato disposto in virtù dell'art. 26, comma 11, delle NTA che, però, è norma disciplinatrice del comparto, mentre il P.U.E.-progetto urbanistico esecutivo, ex art. 25, comma 7, delle NTA, non ha natura di strumento attuativo e non è, quindi, assimilabile al comparto d'attuazione.

III- violazione e falsa applicazione dell'art. 40, comma 7, delle NTA, nonché eccesso di potere, poiché (in sintesi), come dispone detta norma, il volume deve essere riversato nell'entità stabilita dalle schede sulle aree appositamente individuate ed *in quota parte sull'edificato*

esistente, quale ampliamento volumetrico, mentre dall'esame del quadro sinottico del P.U.E. variato non risulta che la volumetria originariamente riservata all'edificato esistente (in mc. 867 per ristrutturazioni) sia stata a tale scopo detratta dal nuovo dato numerico indicante la volumetria totale del P.U.E. variato (in mq. 3.032 e quindi in mc.3.032), sicchè la totalità della volumetria disponibile risulta interamente utilizzata per i nuovi insediamenti e le nuove edificazioni, tenendo conto del disposto dell'art. 7, comma 3, delle NTA (secondo cui per ogni nuovo insediato occorrono mc. 100 di volumetria e quindi per i previsti 35 nuovi insediati occorrono mc. 3.500).

IV- illegittimità derivata della D.I.A. e violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 8 lett.f), della L. 4 dicembre 1993 n. 493, poiché (in sintesi) i vizi sopra esposti che inficiano il P.U.E. in discorso si riverberano inevitabilmente sulla denuncia di inizio attività del 23.6.2003, quale atto di auto-amministrazione sostitutivo dell'atto concessorio.

Per resistere si è costituito in giudizio il Comune di Montesilvano la cui difesa, con memorie depositate in data 17.12.2003 e 13.2.2004, ha eccepito:

I- la tardività del ricorso, poiché il termine per l'impugnazione di uno strumento di pianificazione, quale deve ritenersi il P.U.E., decorre dall'ultimo giorno di pubblicazione (nel caso di specie la relativa delibera è rimasta affissa all'Albo pretorio fino al 2.11.2002); peraltro, per l'ipotesi che se ne voglia ritenere la natura di strumento meramente attuativo, il termine per l'impugnazione decorre dalla

stessa data per quei soggetti, come i ricorrenti, che non vi siano contemplati e siano solo confinanti.

II- l'inammissibilità del ricorso per difetto d'interesse e di legittimazione attiva, poiché i ricorrenti si dolgono dello stralcio dal P.U.E. di terreni di loro presunta proprietà, ma non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di inserire in un piano urbanistico aree di privati che pur ne abbiano fatto domanda; peraltro, l'area in discorso risulta di proprietà della società DI.CI.MER. che, in sede di vendita degli immobili agli stessi ricorrenti o loro danti causa, se n'è riservata la proprietà.

III- l'inammissibilità del ricorso, per difetto di giurisdizione, nella parte in cui possa essere diretto ad introdurre una domanda di accertamento giudiziale della proprietà dell'area in discorso.

IV- l'inammissibilità del ricorso nella parte impugnatoria del presunto provvedimento concessorio formatosi a seguito del decorso del termine di venti giorni dalla presentazione della D.I.A., poiché non è ravvisabile la formazione di alcun provvedimento amministrativo.

La stessa difesa ha, inoltre, controdedotto nel merito del ricorso, chiedendone la reiezione.

Si è costituita in giudizio anche la controinteressata s.r.l. I Papiri la cui difesa, con memoria depositata il 16.12.2003, ha controdedotto nel merito delle censure elevate dal ricorso, peraltro eccependo l'inammissibilità, per difetto di giurisdizione, di un pregiudiziale accertamento della proprietà dell'area di che trattasi, nonché

l'inammissibilità dell'impugnazione del presunto provvedimento concessorio formatosi a seguito della D.I.A. presentata il 23.6.2003.

La stessa difesa ha, peraltro, in sede di discussione orale, eccepita la tardività dell'impugnazione della delibera di variante del P.U.E. rispetto alla data dell'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio. Con memoria depositata il 14.2.2004 la difesa dei ricorrenti ha controdedotto in ordine alle avverse eccezioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Con ordinanza resa in sede cautelare il TAR ha accolto la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, limitatamente alla volumetria riservata alle ristrutturazioni.

DIRITTO

I- Il ricorso in esame è diretto all'annullamento della delibera comunale di modifica della scheda progettuale relativa al P.U.E. (*progetto urbanistico esecutivo*) n. 24 del quadrante Q1 previsto dalla variante al P.R.G. del Comune di Montesilvano.

Il ricorso impugna, peraltro, quello che definisce "provvedimento concessorio formatosi a seguito del decorso dei venti giorni dalla presentazione della D.I.A." relativa alla realizzazione di due edifici per civile abitazione in via Imera del capoluogo ricompresi nel P.U.E. predetto.

II- Le difese delle parti resistente e controinteressata eccepiscono l'inammissibilità del ricorso (notificato il 14.11.2003) per tardività dell'impugnazione della delibera (4.10.2002 n. 315) di modifica del P.U.E. succitato, rispetto alla data (2.11.2002) dell'ultimo giorno di

pubblicazione all'Albo pretorio, ritenendo la natura di strumento di pianificazione di detto P.U.E. in quanto integrativo del P.R.G., in subordine la natura di strumento meramente attuativo, rispetto al quale i ricorrenti sono semplici confinanti poiché gli immobili di loro proprietà non vi sono ricompresi.

Ad avviso del Collegio, indipendentemente dalla natura del P.U.E.-*progetto urbanistico esecutivo* in discorso, l'eccezione non può essere condivisa, giacché dall'esame delle relative schede progettuali, quella originaria e quella variata (depositate in fascicolo di parte ricorrente e non contestate), emerge che il complesso edilizio di cui i ricorrenti sono comproprietari era compreso nel P.U.E. originario e lo è in quello variato.

Pertanto, i ricorrenti erano e sono soggetti interessati dallo strumento in discorso, come tali titolari di una situazione soggettiva differenziata dai confinanti e da tutti coloro che ne sono estranei (nel caso deciso da Cons. St., Sez. VI, n. 1910 del 2003, invocata da controparte, i soggetti ivi ricorrenti erano semplici confinanti).

In quanto proprietari di beni immobili compresi nell'originario P.U.E. ed anche in quello variato, ad essi doveva, ad avviso del Collegio, essere notificata la delibera che ha variato le modalità attuative di tale strumento, attesa la specificità, sia dello strumento stesso che della variazione apportata.

In mancanza di tanto, il ricorso, notificato entro il termine di sessanta giorni dalla conoscenza della delibera impugnata, è sicuramente tempestivo.

In disparte al considerazione che lo strumento (*progetto urbanistico esecutivo*) di cui si discute non risulta previsto né dalla legge urbanistica statale, né da quella regionale (vedi: artt. 9 e segg. fino al 30 ter della L. Reg. Abruzzo 12 aprile 1983 n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni), ad avviso del Collegio la natura di detto strumento appare assimilabile a quella del *piano particolareggiato* (questo sì previsto dalla legislazione statale e regionale); non a caso, infatti, l'art. 26, comma 7, delle NTA del PRG del Comune interessato, spiega che “i comparti individuati e perimetrati attuano direttamente il p.r.g. e sono oggetto di progetti urbanistici esecutivi”, sicchè questi ultimi sono diretti a disciplinare i comparti attuativi per singole porzioni del territorio comunale.

Pertanto, in analogia a quanto previsto per i piani particolareggiati, il termine per la relativa impugnazione decorre dalla loro notificazione ai soggetti direttamente interessati.

III- La difesa di parte resistente eccepisce, inoltre, l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse e per difetto di legittimazione attiva, poiché i ricorrenti si dolgono dello stralcio dal P.U.E. di terreni di loro presunta proprietà, ma non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di inserire in un piano urbanistico aree di privati e, peraltro, l'area in discorso risulta di proprietà della società DI.CI.MER. che, in sede di vendita degli immobili agli stessi ricorrenti o loro danti causa, se n'è riservata la proprietà.

Ad avviso del Collegio, indipendentemente dalla sussistenza, o meno, della proprietà dell'area stralciata in capo ai ricorrenti, questi ultimi, in

quanto comproprietari del complesso edilizio confinante con l'area stralciata (su cui sicuramente, e quanto meno, vantano un diritto di passaggio) e, soprattutto, compreso sia nel P.U.E. originario che in quello variato, sono titolari di una situazione soggettiva d'interesse legittimo che sicuramente li abilita ad impugnare la delibera di variazione dello strumento in discorso. Tanto anche indipendentemente dalla possibilità, o meno, di incrementare la volumetria dei propri edifici (impossibilità adombrata dalla difesa di parte controinteressata mediante il richiamo del contenuto della perizia di parte depositata in giudizio).

In disparte la considerazione che, come eccepito dalle difese di parte resistente e controinteressata, appare inammissibile in questa sede, per difetto di giurisdizione, una eventuale domanda di accertamento della proprietà dell'area stralciata.

D'altra parte, tale eccezione è irrilevante, perché dal ricorso non risulta proposta una domanda di accertamento di proprietà (né il Collegio deve procedervi d'ufficio).

IV- Le difese delle parti resistente e controinteressate eccepiscono, infine, l'inammissibilità del ricorso per la parte impugnatoria del "provvedimento concessorio formatosi a seguito del decorso dei venti giorni dalla presentazione della D.I.A." (23.6.2003 prot. n. 33203).

Ad avviso del Collegio, ai fini del decidere su tale eccezione, giova evidenziare alcuni aspetti caratterizzanti l'istituto della *c.d.* d.i.a. ovvero denuncia di inizio di attività edilizia.

Tale istituto, com'è noto, liberalizza l'accesso alle attività edilizie cui è applicabile, sicchè per queste non sussiste la subordinazione ad un provvedimento amministrativo, in quanto le attività stesse sono legittimate direttamente dalla legge. In altri termini, caratteristica fondamentale della *c.d. d.i.a.* è proprio il venir meno di un titolo provvedimentale di legittimazione, lasciando in capo all'Amministrazione solo un potere di controllo con carattere inibitorio che deve essere esercitato nel termine perentorio prescritto dalla legge; ed il decorso di tale termine non ha come effetto la formazione di un provvedimento tacito di assenso o concessorio.

Una volta spirato il termine legislativamente prescritto per il controllo sulla *c.d. d.i.a.*, in capo all'Autorità comunale permangono integri sia il potere di autotutela che quello più generale di intervento successivo, magari ad istanza di un terzo, che possono, comunque, dar luogo all'interdizione dell'opera e ad eventuali provvedimenti repressivi.

I profili sopra esposti, però, non comportano l'inammissibilità del ricorso in esame che, in effetti, per questa parte censura il realizzando progetto in via derivata, in quanto conseguenza della variante apportata al P.U.E., impugnata in via principale.

Ed infatti, ad avviso del Collegio, vertendo la controversia in materia urbanistica ed edilizia, devoluta alla giurisdizione esclusiva del G.A. dall'art.34 del D.Lgs. n.80 del 1998 come sostituito dall'art.7 della legge n.205 del 2000, l'oggetto del giudizio può essere costituito da "atti, provvedimenti e comportamenti" delle amministrazioni pubbliche. E nella espressione legislativa di tale ampiezza non

possono non ricomprendersi tutte le accezioni della espressione “comportamenti”, quindi anche il comportamento di non interdire ovvero consentire la realizzazione di un’opera che risulti conseguenza (in quanto ad esso conforme) di uno strumento urbanistico che si assuma illegittimo.

Invero, la liberalizzazione dell’accesso alle attività edilizie cui si applica l’istituto della “denuncia inizio attività” ha, evidentemente, lo scopo di snellire l’attività amministrativa e di alleggerire la posizione del privato onde consentirgli di espletare determinate attività senza l’intermediazione di un provvedimento amministrativo, purchè ricorrano tutte le condizioni legislativamente stabilite, ma non può avere lo scopo, da una parte, di esonerare dall’attività di controllo le amministrazioni pubbliche preposte alla cura dei relativi interessi pubblici, e, dall’altra, di consentire ai privati di espletare quelle attività in assenza delle condizioni prescritte per giovare dell’istituto in discorso.

Se, dunque, l’istituto della *c.d.* d.i.a. è volto a semplificare l’attività delle due parti dirette del rapporto, da una parte l’Amministrazione pubblica e dall’altra il soggetto privato che intenda intraprendere quelle attività cui l’istituto stesso è applicabile, non sembra sostenibile, ad avviso del Collegio, che l’utilizzo di tale istituto possa, invece, appesantire la posizione del soggetto terzo il quale, essendo titolare di una situazione soggettiva di controinteresse rispetto al soggetto che si giovi della *c.d.* d.i.a., onde tutelarsi in sede giurisdizionale debba previamente diffidare l’Amministrazione a che

proceda a verifica della stessa d.i.a. e quindi, all'esito, esperire le azioni a difesa dei propri interessi o diritti.

Più semplicemente, ad avviso del Collegio, appare esperibile da parte del terzo un'azione diretta a provocare in sede di giurisdizione esclusiva, secondo i motivi dedotti, un sindacato da parte del giudice in ordine alla corrispondenza, o meno, di quanto dichiarato dall'interessato e di quanto previsto dal relativo progetto rispetto ai canoni normativi stabiliti per la realizzazione dell'attività edilizia in questione.

Ed in sostanza, a tanto appare volto il ricorso in esame, indipendentemente dalle formule utilizzate nell'epigrafe o nelle conclusioni, nella parte in cui impugna quello che definisce "provvedimento concessorio formatosi a seguito del decorso dei venti giorni dalla presentazione della d.i.a." di che trattasi (quanto precede si argomenta da TAR Pescara, 23 gennaio 2003 n. 197).

V- Nel merito il ricorso s'appalesa fondato in parte.

V.1- Il primo motivo di ricorso (riassunto in "fatto") sostiene (in stretta sintesi) che la porzione della particella 453 di cui è stato disposto lo stralcio costituisce pertinenza del complesso immobiliare di cui i ricorrenti sono comproprietari; essi, pertanto, in quanto proprietari dell'area stralciata, avrebbero dovuto partecipare alla realizzazione del progetto unitario oggetto del P.U.E. affinché si potesse applicare l'art. 40, comma 10, delle NTA, mentre la loro esclusione comporta la perdita del carattere d'intervento unitario, necessario per deliberarne la variazione.

Ad avviso del Collegio, il motivo di ricorso è infondato, sia perché esso risulta basato sulla dichiarata, ma indimostrata, qualità di proprietari dell'area da parte dei ricorrenti, sia perché l'art. 40, comma 10, delle NTA non prescrive in modo assoluto, per la modifica della scheda PUE, che l'intervento abbia carattere unitario.

Ed infatti, dall'esame degli atti di compravendita (artt. 1 e 6) delle singole unità immobiliari di cui i ricorrenti sono proprietari (depositati in causa dalla difesa di parte controinteressata) emerge che gli interessati possono vantare sull'area di che trattasi soltanto un diritto di passaggio, giacché risulta che ognuno di essi ha acquistato dalla società DI.CI.MER. soltanto l'area posta in giro a ciascuna villetta, mentre l'area antistante adibita a strada privata è rimasta di esclusiva proprietà della predetta società.

D'altra parte, il comma 10 dell'art.40 delle NTA (pur nella sua infelice formulazione: *la scheda progettuale potrà essere modificata solo su richiesta dei partecipanti al comparto edificatorio o in caso di intervento unitario con semplice atto di G.C., ferme restando etc. etc.*) non richiede, per la modifica della scheda progettuale di PUE, che l'intervento debba essere necessariamente unitario, bensì consente la modifica anche su richiesta dei partecipanti al comparto edificatorio (così come accaduto nel caso di specie).

V.2- Il secondo motivo di ricorso (riassunto in "fatto") sostiene (in stretta sintesi) che lo stralcio dell'area di che trattasi è stato illegittimamente disposto in virtù dell'art. 26, comma 11, delle NTA norma che, però, disciplina i comparti di attuazione, mentre il P.U.E.-

progetto urbanistico esecutivo, ex art. 25, comma 7, delle NTA, non ha natura di strumento attuativo e non è, quindi, assimilabile ai comparti.

Ad avviso del Collegio, per le ragioni sopra esposte al punto II, il P.U.E. in discorso appare assimilabile al piano particolareggiato e, quindi, come questo ha natura di strumento attuativo del P.R.G., alla stessa stregua dei comparti individuati e perimetrati che, ex art. 26, comma 7, delle NTA del PRG del Comune di Montesilvano, attuano direttamente il piano regolatore generale e sono oggetto di progetti urbanistici esecutivi.

Pertanto, ad avviso del Collegio, la norma di cui all'art. 25, comma 7 delle NTA in discorso, laddove specifica che i PUE non costituiscono comunque strumenti attuativi, deve essere intesa nel senso che, nella gerarchia degli strumenti attuativi previsti dal PRG del predetto Comune, il PUE si atteggia a strumento di grado superiore rispetto al comparto, in quanto è diretto a disciplinare in dettaglio una porzione ristretta del territorio comunale, ma più ampia di quella disciplinata dal comparto di attuazione. In ogni caso, entrambi tali strumenti hanno (e non potrebbe essere diversamente in base alla vigente legislazione) natura di piani attuativi del piano regolatore generale. Inoltre, nel caso di specie, il PUE di che trattasi risulta dettare una disciplina talmente dettagliata da non richiedere l'adozione di un ulteriore strumento attuativo (od esecutivo).

Tanto comporta, ad avviso del Collegio, l'infondatezza del secondo motivo di ricorso, volto a sostenere che lo stralcio dell'area in discorso

non poteva essere deliberato ai sensi dell'art. 26 delle NTA che, al comma 11, prevede che possono essere escluse *dal comparto* le aree *<omissis>* soggette a procedure di fallimento.

Ed infatti, le previsioni del PUE di che trattasi sono talmente dettagliate da rendere possibile la realizzazione nel suo ambito di due nuovi edifici mediante la presentazione di una denuncia di inizio attività edilizia (*c.d.* D.I.A.), sicchè appare assolutamente possibile applicare a detto progetto urbanistico esecutivo la norma di cui al succitato art. 26, comma 11, ancorché dettato per i comparti di attuazione.

V.3- Il terzo motivo di ricorso (riassunto in “fatto”) sostiene (in stretta sintesi) che il volume realizzabile nell'ambito del PUE deve, ai sensi dell'art. 40, comma 7, delle NTA, essere riversato, oltre che sulle aree appositamente individuate, anche *in quota parte sull'edificato esistente, quale ampliamento volumetrico*, mentre dal quadro sinottico del P.U.E. variato non risulta che la volumetria originariamente riservata all'edificato esistente sia stata a tale scopo detratta dal nuovo dato numerico indicante la volumetria totale del P.U.E. variato.

Ad avviso del Collegio il motivo di ricorso è fondato.

Ed infatti, dall'esame dei dati dimensionali indicati dalla scheda del PUE n. 24 del quadrante n.1 (depositata dalla difesa di parte ricorrente e non contestata) risulta che la superficie delle aree libere ammontava a mq. 4.334 e che le nuove volumetrie realizzabili ammontavano a mc.4.334 e che le volumetrie per ristrutturazioni ammontavano a mc.867; risulta, inoltre, che i nuovi insediati sul territorio ammontano

a n. 35 unità, cui corrisponde, ai sensi dell'art. 7, comma 3, delle NTA, un fabbisogno complessivo di nuova volumetria pari a mc. 3.500 ($\text{mc.}100 \times \text{n.}35 = \text{mc.} 3.500$).

Orbene, detraendo quest'ultimo dato numerico da quello relativo alla volumetria complessivamente realizzabile secondo il PUE originario si rileva che esisteva una corrispondenza con il dato numerico indicato (in mc. 867) quale quota parte destinata all'edificato esistente ($\text{mc.}4.334 - \text{mc.} 3.500 = \text{mc.} 834$).

Tanto, invece, non è dato riscontrare in base a quanto stabilito con la delibera di modifica dello stesso PUE, impugnata con il ricorso in esame.

Ed infatti, dall'esame della delibera (4.10.2002 n. 315) impugnata e del progetto conseguentemente proposto per l'attuazione del PUE come modificato con detta delibera, risulta che la nuova superficie delle aree libere ammonta a mq. 3.032 e, quindi, la nuova volumetria realizzabile ammonta a mc. 3.032 che risulta inferiore al sopra indicato fabbisogno per i nuovi insediati ($\text{mc.} 100 \times \text{n.} 35 = \text{mc.} 3.500$).

Tanto dimostra che della volumetria realizzabile in base al nuovo PUE non viene riversata alcuna quota parte sull'edificato esistente a fini ampliativi, con conseguente violazione (come dedotto dal ricorso) del comma 7 dell'art. 40 delle NTA del PRG vigente nel Comune di Montesilvano.

Ed è noto che uno strumento urbanistico attuativo, quale per quanto sopra argomentato deve ritenersi il P.U.E. di che trattasi, non può

essere in contrasto con la disciplina dettata dal P.R.G., strumento urbanistico generale sovraordinato.

In conclusione, il più volte citato P.U.E. n. 24, come dimensionato a seguito della modifica apportata con la delibera 4.10.2002 n. 315, è illegittimo e deve essere annullato nei limiti in cui non riversa sull'edificato esistente, a fini ampliativi, la dovuta quota parte della volumetria realizzabile.

VI- Conseguente che la D.I.A. presentata il 23.6.2003 dalla società I Papiri, in quanto conforme al succitato P.U.E. ritenuto illegittimo, è a sua volta da valutare non conforme alla normativa del P.R.G. vigente nel Comune di Montesilvano il quale, pertanto, esercitando i prescritti poteri di controllo e repressivi, dovrà inibire, nei limiti di cui sopra, la realizzazione del progetto attuativo cui la stessa D.I.A. si riferisce.

VII- Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra tutte le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo-Sezione Staccata di Pescara accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe indicato e, per l'effetto, annulla *in parte qua* la delibera 4.10.2002 n. 315 e dichiara il Comune di Montesilvano tenuto ad inibire in tali limiti la realizzazione del progetto di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del 26 febbraio 2004.

Michele Eliantonio presidente

Mario Di Giuseppe estensore

Il Segretario d'udienza

Pubblicata mediante deposito in Segreteria in data 11.03.2004

Il Direttore di Segreteria